

1. Il grande Mommsen è stato in materia, come sempre, di una puntigliosa esattezza. Nella sua gigantesca ricostruzione sistematica del così detto « diritto pubblico romano » egli, guardando alle fonti di cui disponiamo, ha affermato che le magistrature repubblicane (escluse le cariche plebee) erano tutte subordinate, dopo l'elezione, ad un voto popolare di obbedienza, il quale di regola era una *lex curiata*, ma nel caso dei *censores* era una *lex centuriata*¹.

Dimentichi o incuranti di questo autorevole precedente, gli autori contemporanei, me compreso², si trovano invece generalmente d'accordo nel ritenere, tacendo del resto, che l'entrata in carica del *rex* e dei magistrati *cum imperio* sia conseguita, almeno da un certo momento della storia monarchica in poi, ad una *lex curiata de imperio*, fatti salvi i *censores*, per i quali nessuno contesta la storicità della *lex centuriata de potestate censoria*³. In due successivi saggi, il Magdelain ha accolto l'impostazione del Mommsen, ma ha attribuito l'introduzione dei « *bina comitia* » al periodo repubblicano tradizionale (quello che ha inizio col 509 a. C.)⁴ e ha spiegato le ragioni di questo sistema con il fatto che la *respublica* mancava di una costituzione « fissa », la quale prevedesse una volta per tutte quelle e solo quelle magistrature che erano periodicamente elette dai comizi centuriati o tributi. Si rendeva perciò indispensabile che i magistrati eletti fossero successivamente confermati, allo scopo di poter prendere gli *auspicia* e di poter esercitare le loro attribuzioni, da un'apposita legge curiata o centuriata di « investitura »⁵.

A mio avviso, anche il tentativo di razionalizzazione operato dal Magdelain non regge. Non vedo, infatti, perché la delibera assembleare di elezione dei magistrati non fosse in grado di comportare la loro investitura nella carica⁶, e tanto meno vedo come mai la seconda delibera (quella di investitura) fosse sottratta al rischio di non adeguarsi alla prima o di essere paralizzata da un'*intercessio* dei *tribuni plebis*⁷.

Un breve riesame critico delle scarse fonti di cui disponiamo deve portare, credo, a queste diverse (e, beninteso, ipotetiche) conclusioni: anzi tutto che la *lex centuriata de potestate censoria* ha tutta l'aria di non essere mai esistita; in secondo luogo, che la *lex curiata* fu sempre e soltanto *de imperio* e valse, sin da una certa epoca dell'età regia, come legge annuale di investitura del comandante dell'*exercitus centuriatus*, specie quando non si trattava del *rex*.

2. Il testo su cui si fonda la tesi dei *bina comitia de magistratibus* è un brano della seconda orazione *de lege agraria* pronunciata da Cicerone in una *contio* del 2 gennaio 63 a. C., l'anno del suo consolato, per

ribadire con nuovi e piú ampi argomenti l'opposizione sua e degli *optimates* alla proposta di riforma agraria del tribuno P. Servilio Rullo⁸.

Fortuna vuole che non sia necessario che io qui mi impegnoli nelle numerose e interminabili questioni suscitate dal progetto rulliano, notoriamente ispirato alla politica di Cesare e Crasso avverso Pompeo e il senato⁹. Mi basta ricordare che, per quanto possa averne potuto peggiorare polemicamente gli aspetti Cicerone, esso prospettava di sicuro, sia pure ai fini di una distribuzione di terre, uno stravolgimento allarmante della normalità costituzionale: una commissione di *decemviri* con amplissimi poteri eletti *tributum* entro 17 sulle 35 tribú territoriali cittadine e confermati da una *lex curiata* proposta da un pretore, ma con in piú (è possibile?) l'autentica stranezza di considerare ugualmente i *decemviri* come *optima lege creati* pur se la *lex curiata* non fosse per qualunque ragione intervenuta¹⁰.

Di fronte a queste pericolose enormità costituzionali è spiegabile (e persino condivisibile) che Cicerone si sia ribellato. Ma non bisogna dimenticare che in questo caso egli piú che mai ha forzato, come era già nel suo temperamento, le proprie argomentazioni¹¹. È appunto in questa luce che va letto, in particolare:

Cic. agr. 2.11.26-27. *Maiores de singulis magistratibus bis vos sententiam ferre voluerunt. nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiata ceteris patriciis magistratibus, tum iterum de eisdem iudicabatur, ut esset reprehendendi potestas, si populum benefici sui paeniteret. Nunc, Quirites, prima illa comitia tenetis, centuriata et tributa, curiata tantum auspicio causa remanserunt. hic autem tribunus plebis, quia videbat potestatem neminem iniussu populi aut plebis posse habere, curiatis eam comitiis, quae vos non iniis, confirmavit, tributa, quae vestra erant, sustulit. ita cum maiores binis comitiis voluerint vos de singulis magistratibus iudicare, hic homo popularis ne unam quidem populo comitiarum potestatem reliquit.*

Come si vede, Cicerone non afferma che il sistema costituzionale vigente sia, quanto alle delibere popolari, quello, a così dire, della « doppia conforme »¹². Egli sostiene invece che il ricorso ai *бина comitia* era l'*optimum* di democrazia adottato dagli antichi, da quei *maiores*, non precisati nelle persone e nel tempo, cui egli era portato (e cui molti sono spesso comprensibilmente portati) ad attribuire sempre il meglio del meglio. In relazione ai tempi suoi Cicerone, sia pure a denti stretti, riconosce che il sistema antico si è ridotto a una lustra¹³, ma fa leva sul fatto incontestabile che la migliore, e mai smentita, tradizione repubblicana esige che il popolo, sia pure per una volta sola e non per due, venga chiamato a deliberare nella totalità delle centurie o delle tribú che tuttora concorrono ad integrare le sue assemblee¹⁴. E siccome la proposta del tribuno Rullo si rivolge ai *concilia plebis*, ma non comporta il voto di tutte le 35 tribú, egli sottolinea sdegnato che quel se-

dicente « *popularis* » di Rullo ha fatto fuori proprio quelle assemblee tribute che erano ancora rimaste a disposizione, tra i suoi ascoltatori, dei plebei chiamati dal tribuno a votare.

Il sospetto che, in tutto questo giro di parole, i « *tempora acta* » dei *maiores* non siano riferiti dall'oratore con scrupolosa precisione, anzi con esatta cognizione di causa, deriva non solo dalla singolarità del sistema antico¹⁵, ma anche dall'evidente, innegabile « forzatura », cui l'oratore si abbandona nel rappresentare in sede critica il sistema di voto proposto da Rullo. Non è vero, infatti, che Rullo voglia togliere di mezzo i *concilia tributa* (non è vero cioè che egli « *tributa, quae vestra erant, sustulit* »), ma è vero soltanto (anche se è poco apprezzabile sul piano politico) che egli chiede ai *concilia tributa*, in piú di 40 articoli¹⁶, di decidere sull'istituzione del collegio dei *decemviri*, nonché sui poteri e sulle dotazioni amministrative degli stessi, rimettendo al voto di maggioranza tra 17 tribú tirate a sorte esclusivamente il compito dell'elezione dei dieci membri del collegio.

Di fronte ad un così disinvolto cambiamento delle carte in tavola non è lecito dubitare piú che seriamente della notizia ciceroniana dei *бина comitia de magistratibus*? A mio parere, è lecitissimo, anzi addirittura doveroso, tanto piú che la notizia ciceroniana è assolutamente solitaria.

Per quanto attiene alla *lex curiata* di conferma dei magistrati patrizi, vedremo tra breve in che senso ed entro quali limiti essa va accolta¹⁷. Per quanto attiene alla pretesa *lex centuriata de potestate censoria*, dico subito che essa, ad un Cicerone visibilmente incerto (o forse ambiguo) sul tema¹⁸, è stata probabilmente ispirata se non dalla consapevolezza che in origine i censori erano designati (nelle funzioni, se non anche nelle persone) dal senato e poi rimessi all'elezione dei *comitia centuriata*¹⁹, quanto meno dal fatto che i censori, dopo la loro elezione congiunta²⁰, proclamavano *in contione* la così detta *lex censui censendo*²¹.

E che i censori, una volta eletti, entrassero nel pieno delle loro funzioni e della loro dignità curule, senza bisogno alcuno di una legge di investitura, è confermato da un famoso episodio relativo alla coppia del 179 a. C. (M. Emilio Lepido e M. Fulvio Nobilione), di cui si legge in

Liv. 40.45.8. *Comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in Campo ad aram Martis sellis curulibus conederunt*²².

3. Eliminata la fantasima della *centuriata lex censoribus lata*, passiamo alla *lex curiata* relativa ai *ceteri patricii magistratus*, i quali erano il *dictator* e il suo *magister equitum*²³, i *consules*, i *praetores* e, come tutti sanno, anche gli edili curuli²⁴. Siccome a questi ultimi, agli *aediles curules*, non era riconosciuto l'*imperium*, anche se era permessa una limitata *iuris dictio*²⁵, è stato il rilievo di questa loro mancanza di *imperium*, in concorso col fatto che gli *aediles curules* erano *magistratus*

patricii, e che a tutti i *patricii magistratus* (censori esclusi) riferisce la *lex curiata* Cicerone nell'orazione *de lege agraria*²⁶, ad indurre il Mommsen ad affermare recisamente che di una *lex curiata* esclusivamente *de imperio* non sia il caso di parlare. Affermazione, direi, piuttosto affrettata per chi, come lui, è il primo a riconoscere che Livio e, in altri luoghi, lo stesso Cicerone abbiano specificato, sia pure relativamente a casi specifici, che la *lex curiata* era *lex de imperio*²⁷.

Ora qui non bisogna cadere in equivoci e non è possibile accettare acriticamente un passo di M. Valerio Messalla²⁸, trascritto da Aulo Gellio e avente riguardo al complesso problema degli auspici tratti dai magistrati patrizi ordinari²⁹. Prendendo spunto dall'uso dei consoli di inserire nell'editto di convocazione dei *comitia centuriata* la frase « *ne quis magistratus minor de coelo servasse velit* », Gellio (13.15) si chiede chi sono i magistrati minori e riproduce appunto il seguente brano del primo libro *de auspiciis* dell'augure Messalla:

Gell. 13.15.4. 'Patriciorum auspicia in duas sunt divisa potestates. Maxima sunt consulum, praetorum, censorum, neque tamen eorum omnium inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censes consulum aut praetorum, praetores consulum sunt. . . praetor, etsi conlega consulis est, neque praetorem neque consulem iure rogare potest, . . . quia imperium minus praetor, maius habet consul et a minore imperio maius aut maior (a minore)³⁰ conlega rogari iure non potest. . . reliquorum magistratum minores sunt auspicia, ideo illi "minores", hi "maiores" magistratus appellantur, minoribus creatis magistratibus tributis comitiis, magistratus [, sed iustus curiata datur lege;] maiores centuriatis comitiis fiunt'.

Nulla *quaestio* sul punto che *magistratus maiores* ordinari siano solo i consoli, i pretori e i censori. Nulla *quaestio* circa la « specialità » del collegio dei *censes* rispetto alle altre magistrature. Nulla *quaestio* per quanto riguarda il *maius imperium* dei consoli rispetto a quello dei pretori. Nulla *quaestio* sul fatto che i *magistratus maiores* ordinari siano rimessi al voto elettorale dei *comitia centuriata* e i *magistratus minores* siano rimessi al voto elettorale dei *comitia tributa*. Sin qui *nulla quaestio*.

Quel che non si può ammettere è che Messalla abbia scritto che i magistrati minori diventino *iusti* in base ad una *lex curiata*³¹. E non perché non lo voglia io, ma perché non lo vuole la sintassi, e cioè perché il testo del periodo finale è palesemente interpolato. A parte il fatto che stupisce il richiamo della *lex curiata* solo in ordine ai magistrati minori³², inconcepibile è l'improvviso passaggio dal plurale dei *minores magistratus* al singolare del « *sed iustus curiata lege datur* », perdipiù seguito dal ritorno al plurale per i *magistratus maiores*. Il glossema del « *sed iustus datur* » è evidente³³.

4. La deduzione che solo i *magistratus (maiores) cum imperio*

avessero bisogno dell'investitura costituita da una *lex curiata de imperio* ci pone di fronte al problema del perché di questo requisito.

Il perché, se non erro, sta in ciò: che l'*imperium* (potere di comando diverso dalla *potestas*) non solo era in prima linea un comando militare, ma implicava sin dall'età monarchica una qualche attribuzione specifica non rientrante, checché dica grossolanamente semplificando la tradizione³⁴, nell'ordinaria *potestas* regia. E un lucignolo (non oso sostenere più di tanto) per intravedere la verità ci è offerto proprio da un particolare di quella tradizione raccolta da Livio e riferita a Numa Pompilio:

Liv. 1.20.1. . . Sed quia (Numa) in civitate bellicosa plures Romuli quam Numae similes reges putabat fore, iturosque ipsos ad bella, ne sacra regiae vicis deserentur, flaminem Iovi adsiduam sacerdotem creavit, insignique eum veste et curuli regiae sella creavit³⁵.

Ci abbia pensato Numa oppur no, una cosa è certa: che, per la costante tutela della *pax deorum*, la presenza del *rex* entro il *pomerium* cittadino era indispensabile. Se il *rex* si allontanava per qualunque ragione, e principalmente per esigenze di guerra, lo sostituiva il *flamen Dialis*, un sacerdote di altissimo rango al quale rimase poi sempre connessa la *religio* persino di « *classem procinctam extra pomerium id est exercitum armatum videre* »³⁶. Ebbene, quando le guerre divennero frequenti, quasi annuali, e quando le forze armate di Roma divennero *exercitus centuriatus*, cioè « *classis* », è comprensibile che il *rex*, sia perché preso dalle molteplici sue incombenze religiose e politiche, sia perché non sempre personalmente all'altezza di fronteggiare le difficoltà della tattica oplitica e delle manovre strategiche di un'armata operante sempre più lontano da Roma, abbia pensato non tanto a farsi sostituire in città dal *flamen Dialis*, quanto a farsi sostituire in campagna da uno o più validi generali o *praetores*. Senza voler menomamente ribadire quelle che sono le mie specifiche convinzioni in proposito³⁷, mi basta qui rilevare che il *praetor* (o come altro si chiamasse) designato per una certa campagna di guerra, cioè praticamente per un anno, a esercitare l'*imperium* in luogo del *rex* doveva necessariamente avere, per poter prendere gli *auspicia* prima delle sue azioni di guerra, una solenne investitura *coram civibus*³⁸.

Ecco, se tutto ciò ha anche soltanto un minimo di parvenza di vero, finalmente spiegata la *lex regia de imperio*. L'antichissima legge dei tempi monarchici, cui persino i *principes*, persino gli imperatori dell'assolutismo si rifecero in seguito per dare un fondamento di antica costituzionalità al loro potere³⁹⁻⁴⁰.

